

Allegato 5 – Patto di integrità.

Cottimo fiduciario per la realizzazione delle attività: “Turismo sostenibile, educazione e comunicazione alla sostenibilità” nell’ambito del progetto CAMP ITALY 2016, lotto unico. Importo complessivo € 32.500,00 i.e.. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per prezzo e qualità ex art 83 del Dlgs 163/2006. Smart CIG: Z1218735EE

PATTO DI INTEGRITA'

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. Questa Fondazione è organismo di diritto pubblico e pertanto nelle acquisizioni utilizza i disposti normativi della legge 6 novembre 2012 n.190. Conseguentemente sia la mancata sottoscrizione sia il mancato rispetto del presente patto costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il presente patto di integrità stabilisce ed implica il reciproco e formale obbligo della Fondazione Centro Ricerche Marine e dell'operatore economico partecipante alla gara di conformare inderogabilmente i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima, nonché l'esplicito impegno a non compiere alcun atto e/o comportamento teso ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo - anche potenziale - le procedure di acquisto e la corretta esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati.

La Fondazione, il suo personale e i suoi collaboratori sono consapevoli del presente patto d'integrità, condividendone appieno lo spirito e i contenuti e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte.

Ciascun operatore economico partecipante alla gara si impegna inderogabilmente al rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati - o in questi richiamati -, ed agisce in conformità ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima senza porre in essere alcun tipo di atto e/o comportamento finalizzato, direttamente o indirettamente, a influenzare indebitamente la propria o altrui partecipazione ovvero l'affidamento delle procedure di acquisto.

A tale fine l'operatore economico dichiara:

di garantire in ogni fase della procedura il rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati, o in questi richiamati;
di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ad indicare alla stazione appaltante e/o soggetto procedente quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito in alcun modo sulla formulazione dell'offerta;
che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo

volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle offerte;
di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, o comunque violazione delle regole della libera concorrenza;
di segnalare tempestivamente e collaborativamente alla stazione appaltante fatti e/o comportamenti sintomatici di tentativi di turbativa, irregolarità o violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza con riferimento alla presente procedura di gara, fornendo in tal caso alla stazione appaltante elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni.

L'operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente patto di integrità – ivi incluse l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese od omissione di azioni dovute -, comporta l'applicazione da parte della stazione appaltante di una e/o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla presente procedura di acquisto, con eventuale impossibilità di partecipare fino al periodo di un anno dalla commessa violazione alle future procedure di acquisto
- indette dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 38, c. 1, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n.190;
- revoca e/o sospensione della procedura in corso;
- risoluzione del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato con incameramento della relativa cauzione, applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- applicazione di una penale da parte della Fondazione pari ad un importo tra € 500,00 ed Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito, incluso il danno all'immagine, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- segnalazione del fatto all'Avcp ed alle altre competenti Autorità, ivi inclusa l'AGCM (autorità garante della concorrenza del mercato).

Il presente patto di integrità è valido e vincolante per l'operatore economico dal momento dell'invio della prima domanda di partecipazione e/o offerta e per tutta la durata del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato. Con l'invio della prima domanda di partecipazione e/o offerta l'operatore economico dichiara di avere piena e completa conoscenza e di accettare incondizionatamente il presente patto di integrità, sottoscrivendolo.

Ogni eventuale controversia inerente il presente patto di integrità è risolta in conformità a quanto previsto dalla legge speciale di gara.

Data e luogo: _____

In fede, _____